

Publicato il 15/12/2023

**N. 02362/2023 REG.PROV.CAU.**  
**N. 05268/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5268 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Annunziata, Tullio Gesue' Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

*contro*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

*previa adozione dei provvedimenti cautelari, più idonei ad anticipare gli effetti di una*

*decisione definitiva sul ricorso:*

a. del provvedimento n. -OMISSIS- dell'ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli con cui quest'ultima annullava in autotutela la consegna di “ di alcuni lotti di targhe” relativi a mezzi immatricolati a suo tempo dallo stesso ufficio. Mai notificato e di cui si ignora l'esatto contenuto.

b. della comunicazione proc. -OMISSIS-) con la quale la Motorizzazione di Napoli “in considerazione delle esigenze di ripristino della legittimità dell'azione amministrativa” disponeva “ all'Agenzia di cui al provvedimento in premessa, la riconsegna materiale delle Targhe nonché di tutti i registri ed eventuali carte di circolazione e/o stampati ancora in suo possesso”. Mai notificato e di cui si ignora l'esatto contenuto.

c. Del provv. n. -OMISSIS- a firma del Direttore della Motorizzazione Civile di Napoli avente ad oggetto ”Annullamento in Autotutela della consegna di alcuni lotti di Targhe (ex art 21 nonies L. n.241 del 7 agosto 1990) – Ritiro Targhe e Stampati. Aggiornamento provvedimento prot. -OMISSIS- “. Notificato il 18 settembre 2023.

d. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- mai notificato e di cui si ignora il contenuto.

e. di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che:

- secondo un'analisi preliminare tipica della presente fase cautelare, l'odierno ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza;

- il ricorrente ha ottenuto l'immatricolazione tramite la procedura semplificata S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista), nella fattispecie non

consentita dalla disciplina di riferimento (art. 1 D.P.R. n. 358/2000), posto che il veicolo acquistato, dichiarato di provenienza tedesca, in base alla consultazione dell'archivio SIMOT della Motorizzazione Civile di Napoli, sembra al contrario provenire dalla Repubblica di San Marino, in assenza di documentazione fornita dal ricorrente medesimo, idonea a provare il contrario;

- da ciò consegue l'irregolarità del procedimento semplificato tramite S.T.A., seguito ai fini dell'immatricolazione, il cui utilizzo - per le immatricolazioni di veicoli, nuovi o usati, di provenienza extra UE e, in particolare, per i "veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali" e per i "veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione, rilasciata da uno di tali Stati" - è espressamente vietato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 358/2000.

Si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;

Compensa le pesse di lite tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023  
con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maurizio Santise**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.